

DELIBERAZIONE N. 27
In data: 12.07.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO DI CONTABILITA' MODIFICA ART. 20.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di luglio alle ore 18:03 la presente seduta di Consiglio Comunale è stata adottata in modalità teleconferenza (tramite la piattaforma Whereby accessibile da computer e da smartphone), come previsto dall'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18. (Misure di semplificazione in materia di organi collegiali) al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19.

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 24.03.2020;

All'appello nominale effettuato dal Segretario Verbalizzante a scavalco, Dott. ssa Francesca Grabau, risultano presenti:

1	LODOVICI GIOVANNI	P	8	COLTELLI MARCELLO	P
2	PELLINACCI MIRNA	P	9	BRACCINI LUCIANO	P
3	FRANCHI PIERO	P	10	FAZZANI EDOARDO	P
4	GIROLAMI ANGELO	P	11	BAISI MARCELLO LIDIO	P
5	PELLEGRINOTTI LUIGI	P			
6	BERTAGNI FRANCO	A			
7	BRACCINI SIMONE	P			

TOTALE PRESENTI: 10
TOTALE ASSENTI: 1

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LODOVICI GIOVANNI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

l'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita: "Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato: a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; c) altri soggetti abilitati per legge";

l'art. 209 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 così dispone:

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere. 3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195;

l'art. 210 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 statuisce:

"1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di ciascun ente, con modalita' che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. 2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Premesso che l'attuale convenzione per la gestione del servizio di tesoreria con Banco BPM S.P.A è scaduta il 31.12.2015 e che il servizio è stato effettuato, alle stesse condizioni del contratto scaduto, alla data odierna e sino al 31.12.2021, avvalendosi della proroga tecnica in quanto l'esperimento della relativa gara, indetta mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, effettuato tramite la Stazione unica appaltante del VCO, è andato deserto;

Rilevato che si rende ora necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria stabilendone la durata dal 01/01/2022 al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 210 D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto che costituisca esigenza prioritaria di questa Amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e, pertanto, ricorrendo ai principi ed alle procedure previste dal citato d.lgs. n. 50/2016;

Tenuto altresì conto che costituisca esigenza prioritaria di questa Amministrazione agire secondo principi di economicità, efficienza e celerità, declinabili anche in ottica di semplificazioni delle procedure di affidamento dei servizi;

Vista la recente normativa dettata in materia, e nello specifico, l'art. 1, comma 908, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto che, dopo l'art. 9, comma 3, L. 6 ottobre 2017, n. 158, secondo il quale "I piccoli comuni possono affidare, ai sensi dell'art. 40, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa", sia aggiunto il seguente comma 3-bis: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo

2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'art. 40, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa"; queste ultime sono rappresentate da "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.", altresì l'art. 1, comma 878, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, che, modificando l'art. 40, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che, nell'ambito del servizio di tesoreria svolto da Poste, "sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione";

Ritenuto opportuno, viste le norme di legge e regolamentari citate, procedere all'affidamento del servizio *de quo* nella modalità consentita dalla legge sopra riportata, secondo le specificazioni dello schema di convenzione, di cui alla proposta di delibera successiva e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a contrattare;

Preso atto che, onde rendere legittimo il ricorso alla predetta facoltà agevolativa di legge, è necessario modificare il contenuto del Regolamento di contabilità vigente, approvato con delibera di questo Consiglio n. 36 del 31.10.2015, che, al Capo IV, articolo 20 rubricato "Affidamento del servizio di tesoreria", recita: "1. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica- aperta o ristretta – rivolta ad istituti di credito autorizzati ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. 2. Con il provvedimento di indizione di gara si forniranno adeguate motivazioni in relazione alle modalità di gara nonché dei criteri ed elementi per l'affidamento del servizio." sostituendo integralmente il contenuto dell'articolo 20 con quanto segue: "1. Il servizio di tesoreria è affidato a uno dei soggetti indicati nell'art. 208 del d.lgs. n. 267/2000. 2. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal Consiglio Comunale, da attribuirsi mediante procedura ad evidenza pubblica oppure mediante procedura consentita dalla legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto il servizio di tesoreria";

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 TUEL ed in particolare la parte recante "Ordinamento finanziario e contabile";

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità, anche nel senso della proposta modifica;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Agrelli Stefania in data 09.07.2021 n. 19, allegato alla presente deliberazione

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto lo Statuto comunale;

Verbalizzazione Interventi :

Espone il Sindaco

Fazzani si dichiara favorevole.

Con voti favorevoli n.10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi e riscontrati nei modi e forme di legge, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la modifica del Regolamento di contabilità vigente, eliminando e sostituendo integralmente quanto disposto al Capo IV, articolo 20, rubricato "Affidamento del servizio di tesoreria", recita: "1. L'affidamento del servizio di

tesoreria è effettuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica- aperta o ristretta – rivolta ad istituti di credito autorizzati ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. 2. Con il provvedimento di indizione di gara si forniranno adeguate motivazioni in relazione alle modalità di gara nonché dei criteri ed elementi per l’affidamento del servizio.” con il seguente disposto: “1. Il servizio di tesoreria è affidato a uno dei soggetti indicati nell’art. 208 del d.lgs. n. 267/2000. 2. L’affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal Consiglio Comunale, da attribuirsi mediante procedura ad evidenza pubblica oppure mediante procedura consentita dalla legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto il servizio di tesoreria” che andrà a costituire il dettato del nuovo articolo 20 del Capo IV del Regolamento di contabilità di questo Ente;

Con separata votazione espressa da voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, n.0 astenuti, resi e riscontrati nei modi li legge essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti, ravvisata l’urgenza, a mente dell’art. 134, u.c. del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VAGLI SOTTO
Provincia di Lucca

PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: REGOLAMENTO DI CONTABILITA' MODIFICA ART. 20.

Il Responsabile del Servizio

Esprime il proprio parere favorevole ,ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.200 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Li 06.07.2021

Il Responsabile del Servizio
Lodovici Giovanni
(F.to Digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Li 06.07.2021

Il Responsabile del Servizio
Lodovici Giovanni
(F.to Digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
LODOVICI GIOVANNI
(F.to Digitalmente)

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU
(F.to Digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo pretorio del comune in data e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addi

IL RESPONSABILE
(F.to Digitalmente)

.....

.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ESECUTIVITA'

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA

Atto di consiglio del..... n.....

COMUNE DI VAGLI (LU)

PARERE SU MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'E SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2022/2026; esclusione approvazione e redazione bilancio consolidato (art. 239 d. lgs. n. 267/2000)

VERBALE N. 19 del 09/07/2021

Il Revisore Dott.ssa Stefania Agrelli vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale Inviata il 9 LUGLIO corrente, corredata dall'elenco degli oggetti in discussione

P R E M E S S O

che con deliberazione consiliare n. 14 del 25 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

che, in limine della scadenza del contratto regolante il servizio di tesoreria dell'ente, è necessario procedere all'affidamento del servizio medesimo con decorrenza dal 1.01.2022 ed è facoltà di questo Ente procedere con affidamento diretto del servizio all'ente Poste Italiane Spa;

che ciò è consentito in virtù della recente normativa dettata in materia, e nello specifico, l'art. 1, comma 908, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto che, dopo l'art. 9, comma 3, L. 6 ottobre 2017, n. 158, secondo il quale *"I piccoli comuni possono affidare, ai sensi dell'art. 40, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste Italiane Spa"*, sia aggiunto il seguente comma 3-bis: *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'art. 40, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste Italiane Spa"*; queste ultime sono rappresentate da *"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300."*, altresì l'art. 1, comma 878, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, che, modificando l'art. 40, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che, nell'ambito del servizio di tesoreria svolto da Poste, *"sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti*

Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;

che onde procedere a tale affidamento è necessario modificare l'articolo 20 del vigente regolamento di contabilità, nel senso di prevedere tale modalità di affidamento diretto;

che è altresì necessario procedere con l'approvazione dello schema di convenzione da applicare al servizio di tesoreria affidando, come proposto dal Responsabile del Settore finanziario;

che è infine all'ordine del giorno la possibilità di applicare l'articolo 233-bis, comma 3, del D.lgs. n. 267/ 2000 come modificato, da ultimo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall' art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede, a sua volta, che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti <<...possono non predisporre il bilancio consolidato>>;

che le proposte di deliberazione sono provviste del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio economico-finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

- che in conseguenza delle variazioni proposte sono in ogni caso assicurati gli equilibri di bilancio;

ESPRIME

pertanto parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto.

Il Revisore Contabile

Dott.ssa Agrelli Stefania

